



DECRETO DEL RETTORE

Anno Accademico 2019/2020

N. 276 del 24/04/2020

MODIFICA REGOLAMENTO DOTTORATO DI RICERCA

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** l'articolo 4 "Dottorato di Ricerca" della Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
- Visto** l'articolo 19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca" della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto** il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.104 del 6 Maggio 2013;
- Visto** il D.R. n. 106 del 14 giugno 2013 "Regolamento Dottorato di Ricerca";
- Vista** la delibera del Senato Accademico del 19 febbraio 2020;
- Vista** la delibera del Comitato Esecutivo del 26 marzo 2020;
- Ritenuto** necessario approvare la modifica al Regolamento del Dottorato di Ricerca ed in particolare l'art. 9;

DECRETA

E' approvata la modifica di cui all'art. 9 del Regolamento del Dottorato di Ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Il testo del citato regolamento è parte integrante del presente decreto e sostituisce quello precedentemente adottato.

Roma, 24 aprile 2020

Il Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)



Il Rettore
(Prof. Raffaele Calabrò)

UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Regolamento del Dottorato di ricerca

Art.1

(Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)

Il presente regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (pubblicato nella GURI n. 78 del 03/04/2013), disciplina, in applicazione dell'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (nel seguito "Legge") ed in conformità al Regolamento ministeriale in materia di Dottorato di ricerca (pubblicato nella GURI n.104 del 06/05/2013), l'istituzione dei corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, gli obblighi ed i diritti dei dottorandi, le convenzioni istitutive di corsi di Dottorato ed aggiuntive di posti già istituiti, nonché le funzioni della Scuola di Dottorato di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 2

(Finalità dei corsi di Dottorato)

Il Dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Art. 3

(Risorse finanziarie)

Il Senato Accademico, su proposta della Direzione Ricerca Universitaria, e sulla base della richiesta formalizzata dalla Commissione Dottorati o, se istituito, dal Consiglio della Scuola di Dottorato, entro il 15 aprile formula una proposta per il Consiglio di Amministrazione sulle risorse finanziarie da destinare annualmente ai corsi di Dottorato accreditati. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'attuabilità dell'impegno finanziario e delibera entro il 15 maggio l'attribuzione delle risorse. Le risorse finanziarie attribuite ai Dottorati dal Consiglio di Amministrazione, così come gli altri contributi specificamente destinati ai Dottorati di ricerca sono ripartiti dalla Direzione Ricerca Universitaria, tra i Dottorati accreditati e quelli istituiti che devono ottenere l'accreditamento.

Art. 4

(Istituzione)

I corsi di Dottorato sono istituiti con decreto del Rettore previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di istituzione dei corsi di Dottorato sono presentate alla Direzione Ricerca Universitaria previa informativa del Nucleo di Valutazione sulla base della richiesta formalizzata dalla Commissione Dottorati o, se istituito, dal Consiglio della Scuola di Dottorato. Le proposte così formulate sono poi presentate dalla Direzione Ricerca Universitaria al Senato Accademico. I corsi possono essere istituiti anche in consorzio con altri enti in conformità a quanto indicato all'art. 3 del Regolamento ministeriale. Per l'attivazione dei corsi di Dottorato di cui l'Università Campus Bio-Medico di Roma è sede amministrativa deve essere richiesto

l'accreditamento ai sensi dell'art. 3 del Regolamento ministeriale. L'attivazione può essere ripetuta per il periodo di validità dell'accreditamento fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento ministeriale. A tal fine ciascun Dottorato predispone la relazione di cui all'art. 13 del presente regolamento. Sulla base di tale relazione la Scuola di Dottorato esprime parere positivo all'attivazione.

La proposta di istituzione di un nuovo Dottorato, ovvero la richiesta di rinnovo dell'accreditamento, deve contenere le seguenti informazioni:

- Il titolo (in italiano e in inglese), la durata, le tematiche del corso di Dottorato che devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, gli obiettivi formativi del corso, e gli eventuali curricula
- La composizione del Collegio del Dottorato che deve essere conforme ai requisiti di cui all'art. 4, lettera a) del Regolamento ministeriale. Per ciascun componente il Collegio occorre specificare: il nominativo; l'ente di appartenenza e il ruolo ricoperto; idonea documentazione che dimostri il possesso di risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; nel caso di personale strutturato universitario il ruolo ricoperto e il macro-settore concorsuale di appartenenza. Per i professori e ricercatori universitari afferenti ad altro Ateneo deve essere allegato il nulla osta dell'Ateneo di appartenenza.
- L'indicazione del Coordinatore che deve essere un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, un professore di seconda fascia a tempo pieno, membro del Collegio del Dottorato.
- La disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di Dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di Dottorato da attivare tale disponibilità non può essere inferiore a quattro borse. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio.
- Per i Dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del Regolamento ministeriale, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare almeno tre borse di studio.
- Per i Dottorati attivati nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento ministeriale, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di Dottorato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento ministeriale, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i Dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di Dottorato. Per i Dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, deve essere indicato l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato secondo quanto è indicato all'articolo 10 del Regolamento ministeriale. Nell'ambito delle convenzioni tra università deve altresì essere indicato il rilascio del titolo accademico, che può essere doppio, multiplo o congiunto.
- La disponibilità di finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi, anche secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9 del Regolamento ministeriale.
- La disponibilità di strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi.
- Le attività di formazione disciplinare e interdisciplinare previste, le attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, le attività di formazione previste nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Art. 5

(Durata e funzionamento dei corsi di Dottorato)

I corsi di Dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo il caso di frequenza congiunta del corso di Dottorato e di un corso di specializzazione medica, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento ministeriale.

Sono organi del corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di Dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 del Regolamento ministeriale, esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 6

(Scuola di Dottorato)

Può essere istituita la Scuola di Dottorato dell'Università Campus Bio-Medico di Roma con lo scopo di organizzare e coordinare le attività dei Dottorati istituiti dall'Ateneo attraverso l'aggregazione di aree di ricerca scientifica caratterizzate da affinità metodologiche e culturali in grado di favorire percorsi formativi comuni. In particolare la Scuola mira:

- a pervenire a una programmazione didattica che assicuri momenti formativi qualificanti attraverso iniziative comuni a più Dottorati;
- a consentire un più organico ed esteso rapporto con gli ambienti esterni, sia professionali, sia di ricerca e in particolare con le realtà produttive sia nazionali che internazionali interessate a promuovere l'innovazione;
- a consentire una migliore pubblicizzazione delle attività di Dottorato anche a livello internazionale;
- a favorire l'internazionalizzazione dei Dottorati attraverso forme di collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi volte a incrementare la mobilità dei dottorandi.

La Scuola di Dottorato è istituita con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Gli organi della Scuola di Dottorato sono:

- il Direttore della Scuola di Dottorato;
- il Consiglio della Scuola di Dottorato.

Il Direttore della Scuola di Dottorato è nominato dal Rettore con proprio decreto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Fanno parte del Consiglio il Direttore della Scuola, i Coordinatori della Ricerca delle Facoltà Dipartimentali, i Coordinatori dei Dottorati attivati afferenti alla Scuola. Il Consiglio della Scuola di Dottorato propone al

Senato Accademico l'istituzione o la disattivazione dei corsi di Dottorato di ricerca per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

All'atto dell'istituzione la Scuola viene dotata dai competenti organi di governo delle necessarie infrastrutture logistiche e strumentali.

All'inizio di ogni anno accademico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Ateneo, la Scuola viene dotata di borse di studio e di altre risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, che provvede ad assegnare ai corsi di Dottorato accreditati in modo da contribuire al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento ministeriale. La Scuola non ha autonomia amministrativa e le risorse finanziarie ad essa destinate sono gestite dall'Ateneo.

In mancanza dell'attivazione della Scuola di Dottorato, e dei relativi organi individuati all'interno del presente articolo, tutte le funzioni del Direttore della Scuola di Dottorato sono svolte dal Rettore o dal Prorettore alla Ricerca, se nominato; le funzioni del Consiglio della Scuola di Dottorato sono svolte dalla Commissione Dottorati composta dal Rettore o dal Prorettore alla Ricerca, se nominato, dai Coordinatori della Ricerca delle Facoltà Dipartimentali e dai Coordinatori dei Dottorati attivati.

Art. 7

(Modalità di accesso ai corsi di Dottorato e conseguimento del titolo)

L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, il bando può prevedere modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate per tali posti. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di Laurea Magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione del Dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 del presente regolamento, l'avvio dei corsi di Dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.

Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese è pubblicato entro il 31 luglio ed è pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero. Il bando deve indicare:

- i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste;
- l'indicazione del numero di borse di cui al successivo art. 10 del presente regolamento, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;
- l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio;
- l'indicazione dei temi di ricerca da sviluppare e dei requisiti richiesti ai candidati per le borse e le altre forme di sostegno finanziati su specifici progetti;

- l'indicazione di eventuali posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; tali posti, se non attribuiti, possono essere resi disponibili per altri candidati risultati idonei.

Per i Dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dal successivo art. 11 del presente regolamento. Nel caso in cui le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario previste nel bando siano a valere su fondi di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, il bando può prevedere specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di Dottorato accreditati e approvate dai corrispondenti Collegi e dal Consiglio della Scuola di Dottorato.

Art. 8

(Nomina della Commissione giudicatrice, prova di ammissione e svolgimento dei corsi di Dottorato)

Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da almeno tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

La Commissione dopo lo svolgimento delle prove previste dal bando formula in sessantesimi la graduatoria di merito dei candidati. I candidati che ricevono un punteggio inferiore a 40/60 non sono ritenuti idonei e vengono esclusi dalla graduatoria. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito hanno facoltà di esercitare opzione tra le borse e le altre forme di sostegno disponibili secondo l'ordine della graduatoria stessa. Nel caso di pari merito l'opzione viene esercitata dando priorità ai candidati con una situazione economica più disagiata.

All'inizio del corso di Dottorato, ad ogni dottorando viene assegnato dal Collegio dei docenti uno o più tutori con adeguato curriculum scientifico, fino a un massimo di tre e di cui almeno uno membro del Collegio dei docenti del Dottorato.

Art. 9

(Posti di programmi di mobilità internazionale)

Ciascun Corso di Dottorato può prevedere dei posti riservati a studenti inseriti all'interno di specifici programmi di mobilità internazionale. Tale possibilità può non essere prevista in sede di emanazione del bando ma risulterà comunque nella scheda Cineca di accreditamento del dottorato stesso. Nel caso di posti riservati a candidati coinvolti in tali programmi possono essere previste procedure e tempi di ammissione differenziate e una graduatoria separata. La commissione e le modalità di ammissione, se non contestuali allo svolgimento delle prove concorsuali, sono definite secondo quanto previsto negli specifici programmi di mobilità internazionale.

Art. 10

(Conferimento del titolo di Dottore di ricerca)

Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, può essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato che includa la lista delle pubblicazioni. La tesi deve essere valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione sugli argomenti affrontati nella tesi, anche appartenenti a istituzioni

estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori sono designati dal Collegio dei docenti. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione composta dal Coordinatore del Dottorato e da almeno altri due docenti di elevata qualificazione sugli argomenti affrontati nella tesi, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti. I dottorandi ammessi alla discussione pubblica devono rendere disponibile la tesi ai commissari almeno 15 giorni prima della discussione stessa. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. La medesima Commissione può esaminare ed esprimere giudizio su più tesi di Dottorato, anche in date diverse, fatto salvo il fatto che ciascuna tesi venga discussa e riceva una valutazione indipendente dalle altre. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore. Nel caso la tesi di Dottorato venga pubblicata, essa deve riportare la dicitura "Tesi discussa per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in (*denominazione del corso*) presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma".

Art. 11

(Borse di studio)

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal successivo art. 12, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica fino alla durata prevista del corso di Dottorato.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

A decorrere dal secondo anno, e per ogni anno fino alla durata prevista del corso, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3 del Regolamento ministeriale, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio.

I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.



Art. 12

(Dottorati in collaborazione con le imprese, Dottorati industriali e apprendistato di alta formazione)

Possono essere attivati corsi di Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorati industriali e in apprendistato di alta formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento ministeriale. Nel caso di Dottorati industriali è possibile destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. Le richieste di istituzione dei Dottorati in collaborazione con le imprese e dei Dottorati industriali sono presentate sulla base di convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di Dottorato.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.

Per i Dottorati in collaborazione con le imprese e i Dottorati industriali è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.

Art. 13

(Diritti e doveri dei dottorandi)

L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, e di rispetto del Codice etico dell'Ateneo, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli art. 7 e 11 del Regolamento ministeriale, e dall'art. 12, comma 4 del Regolamento ministeriale, per quanto riguarda i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato.

I dottorandi devono presentare alla fine di ogni anno una relazione scritta al Collegio dei docenti sull'attività di formazione e di ricerca svolta ed eventualmente discuterla secondo le modalità stabilite dal Collegio stesso. Il Collegio, sentito anche il tutore, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale, ovvero, nel caso di attività insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.

I dottorandi assegnatari della borsa di studio non possono fruire di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane e straniere che il Collegio dei docenti, con esplicita delibera, ritiene utili ad integrare l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi è invitata alle adunanze dei collegi di dottorato con diritto di parola e di proposta, una rappresentanza dei dottorandi. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

Sono estese ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Art. 14

(Valutazione dei corsi di Dottorato)

Per ciascun Dottorato il Collegio dei docenti invia una Relazione sulle attività svolte alla Scuola di Dottorato.

La Relazione deve includere informazioni sintetiche su:

- le attività di ricerca svolte dai membri del Collegio dei docenti;
- le attività di internazionalizzazione del Dottorato;
- le collaborazioni in atto con il sistema delle imprese e le ricadute del Dottorato sul sistema socio-economico;
- l'attrattività del Dottorato;
- la dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del Dottorato e dei dottorandi;
- gli sbocchi professionali dei Dottori di ricerca
- l'aggiornamento di tutte le altre informazioni necessarie per verificare il sussistere dei requisiti necessari e, in particolare, il numero di borse di studio disponibili per il ciclo successivo.

La Relazione ha lo scopo di consentire alla Direzione della Scuola di preparare la documentazione necessaria per le attività di valutazione previste annualmente dal Regolamento ministeriale.

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

